



ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 29 DEL 08/05/2025

SETTORE: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E
ATTIVITA' CIMITERIALI
SERVIZIO: VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

OGGETTO: ORDINANZA PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. i) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- gli artt. 52, 55 e 63 del d.p.r. 11.07.1980, n. 753 (d'ora in avanti "d.p.r.") a oggetto "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
- l'art. 7 *Esenzioni* - del "Regolamento comunale per l'autorizzazione al taglio degli alberi e per la tutela delle essenze arboree protette", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 23.09.1997, n. 80, efficace ai sensi di legge;

Premesso che:

- in data 30.04.2025 prot. 32130 è pervenuta da Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (RFI) la richiesta di emanare ordinanza a carico degli aventi titolo confinanti con la sede ferroviaria, per provvedere:
"ad avviare le azioni preventive e generalizzate necessarie a scongiurare sia la crescita incontrollata o la caduta di alberi in prossimità della rete sia il possibile sviluppo di incendi lungo le medesime linee, con la conseguente interruzione del servizio pubblico ferroviario";
- ai sensi dell'art. 52 del d.p.r. sopra citato: *"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. [...]*
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato."

Per la vegetazione arborea e arbustiva le distanze sono le seguenti:

TIPOLOGIA VEGETAZIONE	ALTEZZA	DISTANZA LINEE FERROVIARIE MINIMA
Alberi	$H > 4 \text{ m}$	$H \text{ max} + 2 \text{ m}$
Arbusti ed alberi	$1,5 \text{ m} < H < 4 \text{ m}$	6 m
Siepi	$H < 1,5 \text{ m}$	5 m

- ai sensi dell'art. 55 del d.p.r. sopra citato: "*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale*";

Considerato che:

- le situazioni lamentate da Rete Ferroviaria Italiana determinano la necessità di prevedere interventi preordinati a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, nonché a garantire sicurezza a cose e persone;
- la manutenzione delle aree di cui sopra, in particolare il sistematico allontanamento di qualunque materiale combustibile e la regolare verifica delle condizioni del patrimonio arboreo e arbustivo, sono il metodo più facilmente applicabile ed efficace per scongiurare eventi lesivi della pubblica incolumità e causa di interruzione di pubblico servizio;
- le misure da adottare e i relativi presupposti sono normati da fonti legali, talché all'azione della pubblica amministrazione procedente difetta il requisito della contingibilità, circostanza cui si aggiunge la necessità, stante la ricorrenza dei presupposti, che le misure di contenimento abbiano il carattere della permanenza;

Ritenuto necessario, per i motivi di cui sopra che qui si intendono integralmente richiamati, di ordinare a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualunque titolo di immobili posti in fregio alle linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune di Gallarate, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere:

- "*ad avviare le azioni preventive e generalizzate necessarie a scongiurare sia la crescita incontrollata o la caduta di alberi in prossimità della rete sia il possibile sviluppo di incendi lungo le medesime linee, con la conseguente interruzione del servizio pubblico ferroviario*";

ORDINA

CON EFFETTI PERMANENTI E IMMEDIATI

per i motivi di cui sopra che qui si intendono integralmente richiamati, a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualunque titolo di immobili posti in fregio alle linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune di Gallarate, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere:

- "*ad avviare le azioni preventive e generalizzate necessarie a scongiurare sia la crescita incontrollata o la caduta di alberi in prossimità della rete sia il possibile sviluppo di incendi lungo le medesime linee, con la conseguente interruzione del servizio pubblico ferroviario*";

AVVERTE CHE

1. qualora i proprietari dei terreni sopra indicati rilevino la necessità di effettuare interventi sul patrimonio arboreo e/o arbustivo, essi dovranno procedere presentando comunicazione ai sensi del citato art. 7 del Regolamento Comunale presso l'ufficio protocollo attestante che le opere previste siano quelle strettamente necessarie per ottemperare all'ordinanza;
2. chiunque violi le presenti disposizioni non effettuando i controlli e/o gli interventi finalizzati a eliminare ogni fonte di pericolo per la circolazione dei treni, nei modi e nei termini evidenziati in preambolo, sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 63 del d.p.r., fatta salva e non pregiudicata la denuncia all'autorità, ai sensi dell'art. 650 del Codice penale;
3. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano a effettuare i necessari interventi, si procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, con spese a carico dei soggetti interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
4. gli uffici della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed in caso di violazioni della stessa potranno procedere alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;

INFORMA CHE

contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta (60) giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio *on line*, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione di Milano (Legge 06.12.1971, n. 1034 e ss.mm.ii.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi (120) giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

DISPONE

1. la pubblicizzazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio *on line*, per giorni quindici (15), sul sito istituzionale del Comune di Gallarate, allo scopo di darne conoscenza alla Cittadinanza, e di dare ulteriore notizia del contenuto dello stesso tramite pubblica affissione;
2. la trasmissione:
 - a Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (RFI) - direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano - Unità Territoriale Milano Linee Nord, all'indirizzo PEC: rifi-dpr-dtp.mi.uln@pec.rfi.it;
 - al Settore "LL.PP. e Patrimonio" del Comune di Gallarate mediante smistamento interno;
 - al Settore "Polizia Locale e Protezione Civile" del Comune di Gallarate mediante smistamento interno.

Gallarate, 08/05/2025

Il Dirigente

CUNDARI MARTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)